

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 39

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Attribuzione di mansioni superiori per la sostituzione in servizio di un ufficiale della Polizia Municipale.

L'anno **2018** il giorno **23** del mese di **ottobre** alle ore **13,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità tecnica contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Proponente: Segretario Generale dott. Vittorio Ferrante

Attribuzione di mansioni superiori per la sostituzione in servizio di un ufficiale della Polizia Municipale.

Premesso che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 52 (Disciplina delle mansioni) dispone:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. (omissis)

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore»;

Che l'art. 8 del CCNL Enti locali del 14.09.2000, espressamente richiamato dal nuovo CCNL 21.05.2018, prevede:

«1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art.56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n. 29/1993 [oggi art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001] per la parte demandata alla contrattazione.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.

4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999.

5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993 [oggi art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001];»;

Che allo stato, presso questo Ente, il 5° Settore Vigilanza, dispone di due dipendenti di categoria D, ossia nelle condizioni di occupare il posto di responsabile del Settore, ma al momento entrambi assenti dal servizio, l'attuale responsabile di Settore, Vincenzo Giordano, assente per ferie a partire dal 15.10.2018, con rientro in servizio il 01.11.2018 e comunque ormai prossimo al pensionamento, che subentrerà il 1° gennaio 2019 ed il secondo, Luigi Chiacchio, attualmente sospeso dal servizio; Considerato che occorre procedere, al fine di assicurare la funzionalità del Settore Vigilanza, ad individuare un dipendente che possa sostituire continuativamente e fino al rientro in servizio il dipendente Luigi Chiacchio nelle funzioni di categoria D, con le caratteristiche precipue del Comandante la Polizia Locale e le funzioni di ufficiale di P.G., in modo da poter sostituire anche il responsabile Giordano, in caso di assenza temporanea ed una volta collocato in pensione, se non sia stata ancora risolta la posizione del dipendente Luigi Chiacchio;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 8 del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, di poter procedere all'attribuzione di mansioni superiori per la sostituzione del dipendente Luigi Chiacchio, cat. D, ad un agente di Polizia Municipale in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno per la posizione corrispondente, non sottoposto a procedimenti giudiziari né disciplinari, in grado di assicurare il regolare funzionamento del Settore, anche per quanto attiene le funzioni di ufficiale di P.G.;

Ritenuto, pertanto, poter procedere ad individuare nel dipendente Francesco Tavasso, agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C5, la persona cui affidare l'incarico di mansioni superiori per la sostituzione del dipendente Luigi Chiacchio, categoria D, per la durata dell'assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 2 let. b), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che lo stesso risulta l'unico tra i pari grado agenti di Polizia Municipale ad essere in possesso del titolo di studio (laurea) per l'accesso dall'esterno alla categoria D;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa:

1) di attribuire al dipendente Francesco Tavasso, agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C5, l'incarico di mansioni superiori per la sostituzione del dipendente Luigi Chiacchio, categoria D, posizione economica D4, per la durata dell'assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 2 let. b), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

2) di attribuire al suddetto dipendente, per tutta la durata del presente incarico, la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale

corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità;
3) di riconoscere allo stesso dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 let. a), della legge 7 marzo 1986, n. 65, per tutta la durata dell'incarico, la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale, nonché di rivestire i fregi distintivi corrispondenti alla qualifica attribuita.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 17/10/18

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 18-10-2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì, 18/10/18

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 23/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/10/2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante